



Camera di Commercio
Perugia

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLA DELEGA CEE ALLA VERIFICAZIONE PRIMA

Allegato alla delibera n. 19 del 18/12/2001



REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLA DELEGA CEE ALLA VERIFICAZIONE PRIMA

Articolo 1

OGGETTO E DEFINIZIONE

Il presente regolamento disciplina il procedimento per la concessione di Delega alla Verifica Prima CEE previsto dall'art. 9 comma 2, della Legge 11 maggio 1999, n. 140, e dalla Direttiva 4 maggio 2001, del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.

Articolo 2

DOMANDA DI CONCESSIONE

La domanda di concessione di Delega alla Verifica Prima CEE, in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata dagli enti ed istituti pubblici, o loro aziende, o dai fabbricanti, alla camera di commercio, e deve contenere:

- A. l'indicazione delle categorie di strumenti per i quali s'intende utilizzare la concessione di Delega alla Verifica Prima CEE;
- B. l'ubicazione dello stabilimento presso il quale s'intende procedere alla Verifica Prima CEE;
- C. la lista delle attrezzature di controllo con relativi decreti di approvazione e certificati di taratura validamente in vigore;
- D. l'indicazione del nominativo del responsabile metrologico aziendale delle operazioni di verifica prima CEE,

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta comprovante il versamento a favore della Camera di commercio di Perugia della somma di Lire £ 4.000.000, ovvero Euro 2.065,83 quale diritto di concessione.

Articolo 3

IDONEITA' ATTREZZATURE E GARANZIE METROLOGICHE

La Camera di commercio di Perugia, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, procederà:

- 1) Alla valutazione dell'idoneità dell'attrezzatura di controllo del fabbricante, mediante visite ispettive e di verifica degli strumenti e quant'altro sia necessario stabilire o richiedere caso per caso;
- 2) A valutare le adeguate garanzie che il richiedente, e per suo tramite, il responsabile metrologico aziendale, deve offrire nel settore metrologico, anche mediante colloquio inteso a stabilire la conoscenza della normativa in materia di metrologia legale, sia nazionale che CEE.

La Camera di commercio si riserva l'individuazione delle modalità per l'attuazione del punto 2 del presente articolo.



L'eventuale provvedimento di rifiuto deve essere motivato, e, avverso lo stesso, può essere presentato ricorso entro trenta giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria.

Articolo 4

MARCATURA CEE

Una volta espletata tale fase di valutazione, la Camera di commercio richiederà al Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per l'Armonizzazione e la Tutela del Mercato, Ufficio D3, Strumenti di misura, il numero identificativo che deve essere inserito nella parte inferiore dell'impronta "e" facente parte della marcatura di verifica CEE, di cui al punto 3 dell'Allegato II del D.P.R. 12 agosto 1982, n. 798 e successive modifiche.

Prima del rilascio della concessione di Delega alla Verifica Prima CEE, la Camera di commercio provvederà a registrare il nominativo del responsabile aziendale delle operazioni di verifica prima CEE, che dovrà depositare presso quest'Ente l'impronta dei punzoni e/o modello delle etichette autodistruggenti al distacco, e di cui s'impegnerà a curarne la custodia.

Articolo 5

PROVEDIMENTO DI DELEGA ALLA VERIFICA PRIMA CEE

La Camera di commercio di Perugia, verificato il possesso dei requisiti da parte del fabbricante, ed espletate le procedure previste dalla legge e dal presente regolamento, emana il relativo decreto di concessione di Delega alla Verifica Prima CEE, e lo comunica al Ministero delle Attività Produttive, D.G. Armonizzazione e Tutela del Mercato, Ufficio D3, Strumenti di misura, agli altri Enti camerali e alla Regione Valle D'Aosta.

Il decreto di concessione di Delega alla Verifica Prima CEE deve contenere:

- A. l'indicazione delle categorie degli strumenti metrici per i quali è stato rilasciato;
- B. le modalità che il fabbricante deve seguire nella legalizzazione degli strumenti;
- C. l'indicazione del nominativo del responsabile metrologico aziendale delle operazioni di verifica prima CEE;
- D. tutte le indicazioni, le modalità e le condizioni che quest'Ente riterrà opportuno stabilire, nel rispetto della normativa vigente, ai fini del rilascio della concessione di Delega alla Verifica Prima CEE, nel rispetto del consumatore e del mercato.

Articolo 6

SORVEGLIANZA

Il fabbricante che utilizza la concessione di Delega alla Verifica Prima CEE è sottoposto a sorveglianza dalla Camera di commercio di Perugia mediante verifiche e visite ispettive non preannunciate, che avranno lo scopo essenziale di constatare il rispetto della concessione di Delega alla Verifica Prima CEE, e di procedere, anche con metodi statistici, alla verifica di strumenti già verificati e marcati dal fabbricante delegato.



La Camera di commercio di Perugia, in occasione di tali controlli, rilascia al fabbricante interessato un rapporto sulla sorveglianza effettuata.

Le spese relative alla sorveglianza sono a carico del fabbricante.

Articolo 7

SOSPENSIONE

La Camera di commercio di Perugia, sentito il fabbricante, con provvedimento motivato del Dirigente, sospende la concessione di Delega alla Verifica Prima CEE qualora:

- A. il fabbricante non ottemperi a quanto prescritto in sede di sorveglianza dalla Camera di commercio di Perugia;
- B. il fabbricante non rispetti le condizioni alle quali è stata rilasciata la concessione di Delega alla Verifica Prima CEE, al provvedimento di ammissione alla verifica prima e ai requisiti metrologici regolamentari;
- C. il fabbricante apponga le iscrizioni, i marchi e i sigilli di protezione, prescritti nel provvedimento di concessione, su strumenti che non presentano la conformità o la rispondenza dichiarata;
- D. per tutte le violazioni alla normativa vigente che possano costituire turbativa alla protezione del consumatore e al buon andamento del mercato.
- E. Il fabbricante non provveda al pagamento del diritto annuale di mantenimento, entro i termini di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

Il provvedimento di sospensione cessa quando è rimossa la causa che lo ha determinato.

Avverso il provvedimento di sospensione può essere presentato ricorso a cura del fabbricante, entro trenta giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale dell' Umbria.

Articolo 8

REVOCA

La Camera di commercio di Perugia, sentito il fabbricante, con provvedimento motivato del Dirigente revoca la concessione di Delega alla Verifica Prima CEE qualora:

- A. il fabbricante non rimuova, entro il termine di sei mesi dall'emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato;
- B. il fabbricante incorra in almeno due sospensioni nell'arco del biennio successivo al rilascio della Delega alla Verifica Prima CEE.

La Camera di commercio di Perugia deve comunicare il provvedimento di revoca da essa adottato al Ministero delle Attività Produttive, D.G. Armonizzazione e Tutela del Mercato, Ufficio D3, Strumenti di misura, agli altri Enti camerali e alla Regione Valle D'Aosta.

Avverso il provvedimento di revoca può essere presentato ricorso gerarchico a cura del fabbricante, entro trenta giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria.



Camera di Commercio
Perugia



Articolo 9

RINNOVO

Per il mantenimento della Delega alla Verifica Prima CEE è previsto il pagamento di un diritto annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno.